

Giurisprudenza

Corte Ue, è ordinario il regime Iva sul servizio di trasporto semplice

13 Aprile 2012

Oggetto di intervento da parte dei giudici comunitari, il regime speciale riconosciuto dalla direttiva Iva alle agenzie di viaggio ma non applicabile al caso in questione

Thumbnail
Image not found or type unknown

La domanda di pronuncia pregiudiziale prende le mosse dal ricorso presentato da una società di trasporto di persone contro un avviso di accertamento relativo all'indebita detrazione Iva sui servizi di trasporto passeggeri. L'Amministrazione finanziaria cecoslovacca contestava alla società ricorrente l'applicazione, ai propri servizi di trasporto, del regime speciale Iva riservato, dalla direttiva Iva, alle agenzie di viaggio. Alla stregua di quanto previsto dall'articolo 104, paragrafo 3, primo comma del regolamento di procedura, la decisione della Corte è stata pronunciata con ordinanza in quanto chiaramente desumibile dalla giurisprudenza della Corte.

Il procedimento principale

La società ricorrente svolge un'attività di trasporto persone nell'ambito del territorio della Repubblica ceca e nel territorio comunitario. Tale attività viene svolta attraverso pullman propri o tramite subfornitori nella forma di autonome società di trasporto assoggettate al regime dell'Iva. Quanto alla clientela, è composta da agenzie di viaggio. Nel fatturare il servizio di trasporto, svolto con l'ausilio delle società subfornitrici, la società ricorrente include l'Iva e provvede a inoltrare una richiesta di rimborso dell'eccedenza, rispetto a quella versata, come disposto nella normativa Iva. Nel corso degli anni si sono verificate eccedenze di imposta piuttosto ingenti che la società ricorrente ha provveduto a detrarre. Ma l'ufficio delle Finanze di Praga ha contestato tali ingenti detrazioni ritenendo che la società fornisse prestazioni di viaggio da assoggettare al regime speciale Iva. A tale proposito veniva emesso un avviso di accertamento contro cui era proposto ricorso. Un ricorso respinto anche dal Tribunale municipale di Praga e che induceva la società ricorrente a presentarlo per cassazione. Il giudice nazionale, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione sull'articolo 306 della direttiva Iva che prevede un regime speciale per le agenzie di

viaggio, decideva di sospendere il procedimento per sollevare la questione alla Corte di Giustizia comunitaria.

La questione pregiudiziale

La vera questione affrontata dalla Corte, seppure nel testo sia stata posta un'altra questione ritenuta influente ai fini della pronuncia finale, mira a stabilire se una società di trasporto, come quella di cui alla causa principale, ovvero che offra servizi di trasporto tramite pullman alle agenzie di viaggio senza fornire altri servizi, rientri nel regime speciale Iva che l'articolo 306 della direttiva Iva riserva alle agenzie di viaggio.

Sulla questione pregiudiziale

A parere della Corte, la presente questione pregiudiziale può essere risolta con una ordinanza motivata, in luogo di una sentenza, in quanto alla fattispecie principale si può applicare la giurisprudenza relativa alla nozione di agenzia di viaggio. Ecco quindi come il regime speciale richiamato, ai fini Iva, ex articolo 26 della sesta direttiva Iva è quello che si applica alle agenzie di viaggio nonché agli organizzatori di tour turistici. Secondo passata giurisprudenza della Corte stessa, il riferimento è alle sentenze Van Ginkel, la fattispecie che vede le agenzie di viaggio fornire soltanto ed esclusivamente alloggi per vacanza non inficia l'applicazione del regime speciale Iva per le stesse agenzie. Seguendo un'altra considerazione dei giudici della sesta sezione della Corte europea, inoltre, le ragioni sottese al regime speciale Iva esulano dalla qualifica del soggetto quale agenzia di viaggio. In altri termini i giudici sottolineano che a rilevare è la tipologia di servizio prestato, che deve essere analogo a quello erogato dalle agenzie di viaggio, a prescindere dalla qualificazione soggettiva dell'operatore. Come già affermato nella già richiamata sentenza Van Ginkel, però, l'applicazione del regime speciale richiede che l'operatore esegua, oltre al semplice trasporto, anche altri servizi aggiuntivi, seppur di carattere accessorio alla prestazione principale. Quanto alla società ricorrente che svolge esclusivamente attività di trasporto, senza offrire alcun servizio aggiuntivo, non rientra nelle condizioni richieste per usufruire del regime Iva speciale previsto dall'articolo 306 della sesta direttiva Iva.

L'ordinanza

Alla luce delle argomentazioni dei giudici della Corte di Strasburgo e, in considerazione della precedente giurisprudenza pertinente, previo parere dell'avvocato generale, la Corte, considerata anche la richiesta di rinvio operata dal giudice nazionale, ha risolto la questione pregiudiziale con un'ordinanza motivata. Una società di trasporto, che non fornisca servizi ulteriori rispetto a quello di trasporto passeggeri, non svolge un'attività per la quale si applica il regime speciale Iva. Tale regime, infatti, è previsto per le sole agenzie di viaggio come disposto dall'articolo 306 della

direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

di

Andrea De Angelis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-e-ordinario-regime-iva-sul-servizio-trasporto-semplce>